



S E N T E N Z A N . 4 2 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A D E F I N I T I V A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67806

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caruso (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via di Piedigrotta n° 63 presso la segreteria di questa Sezione;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone (rispettivamente iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata, di Napoli e di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con sentenza non definitiva, del cui dispositivo è stata data lettura all'udienza del 27 giugno 2022, questo giudice ha statuito relativamente ad una

pluralità di patologie lamentate da (omissis), ex dipendente della Polizia penitenziaria: confermando il diniego della dipendenza da causa di servizio riguardo alle tre infermità per le quali quell'eziologia era stata negata dal Ministero della Giustizia; ed altresì ribadendo la già reputata non ascrivibilità a classifica in merito ad una sinusite fronto - etmoidale, di cui il Ministero stesso aveva precedentemente riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

Invece per una spondilodiscoartrosi diffusa, pure riguardo alla quale era stata accertata quella medesima dipendenza eziologica, con ordinanza emessa in quella medesima udienza del 27 giugno 2022 è stato demandato al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML), già in precedenza designato quale consulente tecnico d'ufficio, un supplemento peritale: venendo evidenziata la necessità di aver riguardo esclusivamente alla situazione clinica del (omissis) alla data del 15 novembre 2012 in cui quegli aveva presentato l'istanza di pensione privilegiata concernente le cinque infermità oggetto del contendere.

2. Poi, dopo che all'udienza del 2 dicembre 2022 era stato prorogato il termine assegnato al CML per la relazione suppletiva, quest'ultima è stata depositata il 26 gennaio 2023: venendo ivi espresso l'avviso secondo cui, alla predetta data del 15 novembre 2012, la patologia artrosica fosse ascrivibile in tabella B e da indennizzarsi *una tantum* in misura pari a due annualità.

A tale relazione suppletiva ha replicato esclusivamente il (omissis) grazie ad una memoria depositata il 14 febbraio 2023: nella quale ha evidenziato che, all'esito di una visita a cui era stato sottoposto l'8 marzo 2022, la spondilodiscoartrosi era stata ascritta in ottava categoria in virtù del referto di una TAC al rachide effettuata il 28 settembre 2021; e, quindi, ha sottolineato la discrasia fra quest'ultima valutazione e quella scaturente dalla predetta relazione suppletiva.

Infine all'udienza del 25 settembre 2023 la causa è stata nuovamente discussa dalle parti, venendo ancora trattenuta in decisione e venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

3. Invero l'odierno ricorrente non ha mosso doglianze intrinseche rispetto alla valutazione operata dal CML con la relazione suppletiva; né, men che meno, rispetto alla previa ordinanza emessa contestualmente alla sentenza non definitiva: ordinanza nella quale era stato reputato come quella valutazione dovesse venir riferita alla data del 15 novembre 2012, ossia quella in cui il (omissis)aveva presentato istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata riguardo alla specifica patologia artrosica (all. 10). Né muta alcunché il leggerissimo refuso riguardo alla data di quell'istanza: che esattamente risale al 5, anziché al 15, del mese di novembre 2012.

4. Inoltre, posto che nessuna documentazione è stata prodotta dall'odierno ricorrente a suffragio di quanto dedotto nella memoria conclusionale, la circostanza secondo cui la spondilodiscoartrosi dovesse venir ascritta in ottava categoria, alla data della visita diretta del 15 ottobre 2021 a cui il CML ha sottoposto il (omissis)nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio demandatale nell'odierno giudizio, era sostanzialmente incontestata dalle parti; ed il relativo fondamento clinico era costituito proprio dal referto del 28 settembre di quello stesso anno richiamato a pagina 20 dell'originaria relazione peritale, prima ancora che dal periziando. Va da sé, peraltro, come tale aggravamento non soltanto non infici minimamente conclusioni riferibili a poco meno di un decennio prima; bensì, semmai, le corrobora.

Quindi, conclusivamente, va confermata l'iscrizione in tabella B per l'infermità artrosica in questione e la sua indennizzabilità in misura di due annualità:

con conseguente condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento di tale indennità, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 5 novembre 2012 sino al di dell'effettivo soddisfo.

5. La fondatezza soltanto parziale della domanda attorea, ossia circoscritta ad una soltanto delle cinque patologie contemplate nel ricorso introduttivo e, nell'ambito di quell'unica patologia, ad una classifica inferiore rispetto a quella invocata dal (omissis) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 67806, proposto da (omissis) (omissis) contro l'INPS ed il Ministero della Giustizia:

- 1)accerta il diritto di (omissis) (omissis)ad un'indennità per una volta tanto, in misura pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per la patologia “spondilodiscoartrosi diffusa”;
- 2)condanna l'INPS ed il Ministero della Giustizia a pagare al (omissis)l'indennità di cui al punto 1, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 5 novembre 2012 sino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3)compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;
- 4)fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2023.

IL GIUDICE

(E u g e n i o M u s u m e c i)

Depositata in segreteria il giorno 05.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli